



Federazione Italiana Rugby

**Deliberazione Presidenziale n. 10 -s.s. 2013/2014**

**Il Presidente della FIR,**

**VISTO** l'art. 28, lett. f) dello Statuto Federale che attribuisce al Presidente la facoltà di adottare provvedimenti in via d'urgenza necessari ad evitare pregiudizio all'attività della FIR;

**VISTI** lo Statuto ed i Regolamenti Federali vigenti;

**PREMESSO** che a seguito di decisione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. in data 11 giugno 2014, veniva deliberato:

- *Il recepimento di alcune osservazioni espresse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l'approvazione della deliberazione n. 1499 del 19.12.2013 relativa alle modifiche Statutarie inerenti la riforma della Giustizia Sportiva;*

- *L'approvazione dei principi fondamentali degli statuti delle F.S.N. e delle Discipline Sportive Associate – sezione 15, principio di Giustizia nonché l'approvazione dei Nuovi Principi di Giustizia Sportiva;*

- *L'approvazione del Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, c. 4, lett. B) dello Statuto del CONI;*

- *L'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis, comma 8 dello Statuto del CONI;*

**RILEVATO** che il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha dato mandato al Presidente Malagò ad individuare e nominare, per ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Associata, un Commissario ad-acta, per procedere alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie per il recepimento delle suddette norme;

**RITENUTO** pertanto necessario durante il periodo di riforma delle norme sulla giustizia sportiva e Statutarie, sospendere i termini di tutti i procedimenti in essere per gli Organi di Giustizia Federale (Procura Federale, Giudice Sportivo Nazionale e Regionale, Commissione Giudicante, Commissione d'Appello Federale, Corte Federale Prima Istanza e Corte Federale d'Appello);

Tutto ciò premesso,

**d e l i b e r a**

di sospendere il decorso dei termini processuali per gli Organi di Giustizia Sportiva Federale - Procura Federale, Giudice Sportivo (Nazionale e Regionale), Commissione Giudicante, Commissione d'Appello Federale, Corte Federale Prima Istanza e Corte Federale d'Appello - dal 1° luglio 2014 al 15 settembre 2014 compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 16 settembre 2014.

Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La presente delibera è **immediatamente esecutiva** e sarà portata a ratifica al primo Consiglio Federale utile.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente  
Alfredo Gavazzi